COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 103

della Giunta comunale

OGGETTO: **Progetto tettoia precaria a servizio Bicigrill sulla P.ED. 843 in C.C. di Castelnuovo "Opere e manufatti precari facilmente rimovibili" articolo 78 comma 3 lett. k) della Legge Provinciale 15/2015 e dall'art. 32 "Opere e manufatti precari" del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Approvazione disciplinare.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **ventisei** del mese di **settembre**, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

	Assenti	
	giust.	ingiust.
1. Ceppinati Claudio - Sindaco		
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco		
3. Marcon Diego - Assessore		
4. Mengon Erika - Assessore		
5. Minati Marco - Assessore		

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: **Progetto tettoia precaria a servizio Bicigrill sulla P.ED. 843 in C.C. di Castelnuovo "*Opere e manufatti precari facilmente rimovibili*" articolo 78 comma 3 lett. k) della Legge Provinciale 15/2015 e dall'art. 32 "*Opere e manufatti precari*" del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Approvazione disciplinare.**

Premesso che:

- In data 05/09/2022 è stata acquisita al protocollo municipale n. 4185 comunicazione opere libere, a nome di Pecoraro Michele, per poter realizzare un manufatto precario a servizio Bicigrill", p.ed. 843 C.C. di Castelnuovo (pratica n. 2/2022);
- Tali manufatti sono disciplinati dalla normativa provinciale, in particolare dall'articolo 78 comma 3 lett. k) ("opere precarie facilmente rimovibili") e dall'art.32 "Opere e manufatti precari" del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
- Il succitato articolo 32 prevede quanto segue:
  - "si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario. Il comune valuta le caratteristiche dell'opera e dei manufatti e la loro durata.";
  - "Il comune può disciplinare specifiche soluzioni costruttive o tipologiche per le opere e i manufatti precari.";
  - "le opere precarie possono consistere in tettoie, chioschi e altre strutture prefabbricate di limitate dimensioni e aventi carattere di reversibilità, per esercitare attività commerciali di vicinato, piccole attività artigianali, la somministrazione di pasti e bevande e la vendita di giornali e sono realizzate e mantenute nel rispetto del decoro urbanistico e paesaggistico.";
  - "In relazione all'entità degli interventi previsti il comune può, entro il termine stabilito per l'inizio dei lavori, subordinare la realizzazione delle opere alla presentazione di idonee garanzie mediante sottoscrizione, entro trenta giorni, di una convenzione che contenga le prescrizioni necessarie con riguardo a:
  - a) tipologia edilizia dell'opera ammessa;
  - b) modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
  - c)modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
  - d)ammontare della fideiussione eventualmente richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato.";
  - "Le strutture precarie non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze previste dalla deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 59, comma 2, della legge provinciale.".

- L'Amministrazione ha in programma di redigere il nuovo regolamento comunale per i c.d. "dehors" al fine di disciplinare le specifiche soluzioni costruttive e tipologiche dei manufatti adibiti a chioschi e strutture esterne di pertinenza dei pubblici esercizi, sia su suolo pubblico che su suolo privato, sia all'interno che all'esterno del centro storico. Questo nuovo regolamento dovrà disciplinare anche gli aspetti previsti dall'art.32 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, al fine di garantire omogeneità di comportamento e di stabilità della norma.
- In attesa dell'approvazione del succitato Regolamento, in applicazione al comma 7 dell'art.32 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, si propone l'approvazione, per l'intervento richiesto, il seguente disciplinare:
  - La collocazione della struttura esterna di pertinenza di pubblico esercizio ha carattere temporaneo. Ai sensi dell'art.32 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario (salvo parere della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio);

- L'eventuale richiesta di proroga dei termini di cui al punto 2. dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza di detti termini;
- Scaduto il termine di cui al punto 2., il proprietario del pubblico esercizio dovrà provvedere allo smontaggio e alla completa rimessa in pristino dell'area entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In difetto di esatto adempimento entro il termine stabilito, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, con spese tutte a carico degli inadempienti;
- Il richiedente dovrà presentare fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato; nel caso specifico l'importo della cauzione o fidejussione sarà pari € 1.000,00=
- Detto importo fissato in funzione della struttura prevista nella richiesta presentata;

Atteso che:

Le motivazioni per cui viene posizionata una struttura precaria a carattere temporaneo si possono riassumere descrivere come di seguito:

- L'attività svolta dal proprietario e gestore del Bici-Grill Castelnuovo, è rivolta soprattutto all'aperto per somministrazione bevande e pasti veloci, per cui serve un'adeguata protezione temporanea dalle intemperie (pioggia, sole, vento) per il cliente che si ferma a consumare presso la struttura del Bici-Grill;
- Il manufatto in oggetto inoltre presenta un carattere di precarietà anche per quel che riguarda la struttura stessa, in quanto si presenta come un assemblaggio veloce di pezzi ad incastro, collegati con bulloni di acciaio, il tutto facilmente smontabile e trasportabile;
- Il gazebo non presenta inoltre interferenze con nessun tipo di attività o parametro urbanistico per la zona presa in esame, essendo la struttura posizionata su un piano ampiamente servito e privo di dislivelli che richiederebbero lavori di preparazione del fondo od altre opere connesse al suo carattere temporaneo;
- Si fa inoltre presente che l'attività svolta sul sito offre alla vicina pista ciclabile, a cui l'attività è collegata, un punto di ristoro e di appoggio per l'intenso traffico ciclopedonale derivante dalla stessa pista ciclabile, punto di ristoro e appoggio essenziale per lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza e benessere del fruitore dell'attività sportiva.

I lavori e i materiali per l'installazione dell'opera a carattere temporaneo di un gazebo in struttura lignea adiacente bici-grill sulla p. ed. 843 C. C. Castelnuovo, possono così descriversi:

- Basamento di appoggio in tavolato di legno massiccio, spessore 3 cm, mordentato nella tonalità media, per il posizionamento della struttura temporanea del gazebo;
- Gazebo, avente la funzione temporanea, eseguito con struttura verticale ed orizzontale in legno massiccio di abete mordentato medio con sez. 16x16 cm., per la travatura di copertura sempre in legno massiccio di abete mordentato medio con sez. 12x18 cm;
- Copertura lignea in assi di legno di abete, spessore 2,50 cm., poste in opera sormontate, sempre mordentate chiaro;

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione di cui sopra;

Attesa la necessità nelle more di approvazione del Regolamento per i dehors di garantire comunque l'interesse pubblico e consentire al privato di realizzare l'opera manufatto precario ai sensi dell'art.78 c.3 lett.k) e art.32 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg;

Preso atto della necessità di approvare il disciplinare riportato in premessa;

Preso atto che il Sig. Pecoraro Michele, prima di intraprendere i lavori per la realizzazione di una "tettoia a carattere temporaneo di un gazebo in struttura lignea adiacente bici-grill sulla p. ed.

843 C. C. Castelnuovo (pratica n. 2/2022), dovrà presentare fidejussione o deposito cauzionale pari a € 1.000,00 a garanzia dell'adempimento degli obblighi a suo carico;

Visto il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio espresso nella seduta dd. 23/08/2022 delibera n. 329/2022, con le seguenti prescrizioni:

- In considerazione del valore paesaggistico ed ambientale dell'area a bici-grill in questione e del contesto nel quale è inserita, si ritiene compatibile la posa del manufatto in oggetto solo a titolo precario e temporaneo per la riconosciuta necessità di consentire al conduttore lo svolgimento dell'attività. Premesso quanto sopra si ritiene tuttavia necessario precisare che la presente autorizzazione è efficace entro il limite temporale di due anni ammesso per le opere e manufatti precari come definiti dall'art. 78, comma 3, lettera k), della l.p. 4 agosto 2015 n. 15 e relativo regolamento attuativo, al termine del quale, per le motivazioni sopra esposte, si prescrive che il manufatto sia rimosso e l'area ripristinata allo stato di fatto. Entro tale termine si dovrà trovare una soluzione diversa, architettonicamente e paesaggisticamente migliorativa che risulti al contempo compatibile con il contesto e con la destinazione di zona prevista dal PRG del Comune di Castelnuovo.

Dato atto che l'entrata in vigore di nuove disposizioni provinciali e/o comunali in materia, comporterà l'automatica applicazione delle norme subentrate ed il conseguente adeguamento dinamico dei contenuti del disciplinare, come individuati nella presente deliberazione;

Vista la L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio";

Visto il "Regolamento urbanistico-edilizio provinciale" in esecuzione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) approvato con Decreto del Presidente della Provincia del 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.;

Visto il vigente Regolamento edilizio comunale;

Visto il parere favorevole espresso preventivamente ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell'ufficio Tecnico geom. Franco Voltolini in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n.2;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1) **di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di approvare** e adottare il disciplinare per il caso specifico riportato in premessa che si compone dei seguenti punti:

- La collocazione della struttura esterna di pertinenza di pubblico esercizio ha carattere temporaneo. Ai sensi dell'art.32 del d.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, si considera temporanea l'esigenza cronologicamente individuabile non superiore a due anni, prorogabile su richiesta del soggetto interessato al fine di mantenere l'opera precaria per il tempo ulteriore necessario (salvo il parere favorevole della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio);
- L'eventuale richiesta di proroga dei termini di cui al punto 2. dovrà pervenire al Comune entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza di detti termini;
- Scaduto il termine di cui al punto 2., il proprietario del pubblico esercizio dovrà provvedere allo smontaggio e alla completa rimessa in pristino dell'area entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In difetto di esatto adempimento entro il termine stabilito, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, con spese tutte a carico degli inadempienti;
- Il richiedente dovrà presentare fideiussione a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato; nel caso specifico l'importo della fidejussione o del deposito cauzionale sarà pari € 1.000,00;

3) **di dare atto** che il Sig. Pecoraro Michele, prima di intraprendere i lavori per la realizzazione di una "tettoia a carattere temporaneo di un gazebo in struttura lignea adiacente bici-grill sulla p. ed. 843 C. C. Castelnuovo (pratica n. 2/2022), dovrà presentare fidejussione o deposito cauzionale pari a € 1.000,00 a garanzia dell'adempimento degli obblighi a suo carico;

4) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Sig. Pecoraro Michele.

5) **di dare atto** che l'entrata in vigore di nuove disposizioni provinciali e/o comunali in materia, comporterà l'automatica applicazione delle norme subentrate ed il conseguente adeguamento dinamico dei contenuti del disciplinare, come individuati nella presente deliberazione;

6) **di dichiarare**, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., al fine di perfezionare in tempi brevi l'iter di approvazione del disciplinare.

7) **di dare atto che**, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione verrà trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ceppinati Claudio	F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico https://www.comune.castelnuovo.tn.it **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi**.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 27/09/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana